

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 173

presentata dai Consiglieri regionali

PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - TALANAS - COCCIU - COSSA - SALARIS -
MARRAS - SATTA Giovanni Antonio - CERA - TUNIS - SATTA Giovanni - MAIELI - GIAGONI

il 22 giugno 2020

Strumenti finanziari innovativi a favore del sistema produttivo regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Già in passato, negli ultimi anni, diverse sono state le misure adottate dal legislatore nazionale per far fronte all'inasprimento delle condizioni di accesso al credito delle imprese italiane e alla grave crisi sistemica da queste ultime affrontata, in particolare a fare data dall'anno 2008.

I recenti effetti devastanti sul sistema produttivo nazionale e regionale determinati dalla pandemia Covid-19 rendono ancora più urgente e fondamentale l'esigenza di introdurre strumenti finanziari innovativi che agevolino l'accesso alla liquidità del sistema economico-produttivo. Tali strumenti sono necessari per gestire prima la delicata fase di transizione, e poi quella del rilancio, con l'obiettivo centrale di tutelare ("salvare") il sistema produttivo ovvero salvaguardare il reddito d'impresa e l'occupazione di tutte le categorie dei lavoratori.

Sia il Governo nazionale che quello regionale hanno approntato misure specifiche ed urgenti per fare fronte all'emergenza di liquidità delle imprese. Tuttavia le misure adottate si sono concentrate sul sistema bancario chiamato ad intervenire con la formula del prestito con garanzia pubblica. Uno sforzo enorme che si scontra con oggettive rigidità procedurali e regole imposte dal quadro normativo nazionale ed europeo che frenano le erogazioni delle banche richieste dalle imprese.

Con la presente proposta l'intendimento è invece quello di ampliare la gamma degli strumenti finanziari da mettere a disposizione delle imprese, andando oltre lo schema prevalente del prestito con garanzia pubblica, per introdurre altri possibili strumenti che abbiano meno rigidità procedurali, condizioni di accesso vantaggiose e maggiore tempestività per assicurare la liquidità richiesta dalle imprese. Si prefigura a tale fine l'utilizzo di strumenti finanziari originali ed innovativi in grado di generare effetti positivi sia in una prospettiva di breve periodo, per contrastare le drastiche e forzate riduzioni del fatturato delle imprese, che di medio-lungo periodo per favorire il rilancio e lo sviluppo.

Già a partire dall'anno 2012, numerose sono state le misure di tipo normativo adottate dal legislatore nazionale per far fronte all'inasprimento delle condizioni di accesso al credito delle imprese italiane e alla grave crisi sistemica da queste ultime affrontata: decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo) con le successive integrazioni e modifiche apportate dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (Decreto Sviluppo Bis), dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (piano "Destinazione Italia") e dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Decreto Competitività).

Tra i più noti provvedimenti si ricordano gli interventi normativi relativi alla disciplina dei "minibond". Dal 2012 (anno di loro introduzione) sino al 30 giugno 2019, ben 279 sono state le piccole e medie imprese che in Italia hanno emesso mini-bond, per un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro. Solo nei primi mesi del 2019 sono stati emessi 37 mini-bond per un totale di 307 milioni di euro. A partire dal 2013 (decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - come sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9), e da ultimo come ulteriormente ampliato nella sua portata applicativa dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), si è sviluppato nel nostro ordinamento anche un altro strumento finanziario della stessa famiglia dei mini-bond: i basket bond. Anche questi ultimi rientrano tra i vari canali di finanziamento alternativo per la clientela corporate, che si stanno, recentemente, sviluppando e rivelando tra i più efficaci per far avvicinare ai mercati finanziari anche aziende di piccole e medie dimensioni.

Questi nuovi strumenti finanziari alternativi ai prestiti, coperti da garanzia, hanno il pregio di non appesantire l'esposizione bancaria delle imprese, di poter essere collettivi (per territorio o per comparto produttivo) e di avere un occhio anche alla prospettiva di sviluppo andando a coprire i piani di investimento delle imprese. Altre regioni come la Campania hanno recentemente utilizzato questi nuovi strumenti con successo.

Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo inserire anche nel quadro normativo regionale una serie di misure volte a promuovere la diffusione di tali strumenti e facilitarne l'uso da parte delle imprese regionali.

Ma ancora più tempestivo ed immediato per dare liquidità nel brevissimo periodo al tessuto produttivo locale sarebbe il ricorso alla moneta complementare. Solidi sono i fondamenti economici ed i casi di successo già sperimentati nel mondo che dimostrano gli impatti positivi sui sistemi locali e sulla tenuta dei sistemi produttivi locali proprio in situazioni di crisi e difetto di liquidità. Sono ormai numerose e prestigiose le pubblicazioni sul tema da parte di illustri accademici italiani ed internazionali, confortate anche dai dati positivi risultanti dall'analisi di esperienze in atto sia a livello internazionale che nazionale. La moneta complementare sarebbe molto utile in questo delicato momento per sostenere in modo aggiuntivo, complementare, i canali ordinari della liquidità, non per sostituirsi ad essi.

Di seguito le basi normative nazionali ed europee che permettono la nascita ed il funzionamento dei circuiti che utilizzano moneta complementare. Il Codice civile italiano prevede la possibilità del reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di "permuta". L'articolo 1552 c.c. recita "la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro". Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell'oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.). Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell'antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell'esercizio di una impresa o nell'esercizio di arte e professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Si tratta di

processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Le operazioni di scambio e di baratto si qualificano fiscalmente come un contratto di permuta (articolo 1552 c.c.), tali operazioni sono regolate dall'articolo 11 e dall'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con riferimento al quadro regolamentare europeo, la presente proposta di legge è orientata, in particolare, a disciplinare e promuovere le esperienze di moneta complementare locale inserite nell'ambito di progetti per lo sviluppo locale implementati dalle regioni o dagli enti locali e finalizzati a favorire l'incontro fra risorse inutilizzate e bisogni insoddisfatti, a rafforzare i legami sociali e ridurre le disuguaglianze all'interno della comunità territoriale interessata, a sviluppare progetti di economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2015) 614 del 2 dicembre 2015.

Inoltre, sempre al livello europeo, con la direttiva UE n. 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo (Gazzetta ufficiale DELL'UNIONE Europea L 156 del 19 giugno 2018), l'Unione europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all'euro, dando loro piena legittimità. La direttiva deve essere recepita dai vari Stati entro il 10 gennaio 2020. Ecco la definizione data di moneta elettronica dalla UE: "Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Una particolare prerogativa per l'attivazione delle misure contenute nella presente proposta che assegnano alla Regione un ruolo attivo nella emissione straordinaria di crediti in moneta complementare proviene indirettamente anche dall'articolo 11 del nostro statuto autonomistico (immediatamente operativo perché non ha bisogno di norme attuative statali) che consente alla Regione di emettere prestiti interni.

Inoltre, per l'utilizzo della moneta complementare nella pubblica amministrazione soccorre l'articolo 112 del TUEL (Testo unico enti locali - decreto legislativo n. 267 del 2000) che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possano promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'articolo 114 bis del TUB (Testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993, aggiornato con decreto legislativo n. 223 del 14 novembre 2016) attribuiscono espressamente alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali la facoltà di emettere moneta elettronica.

A livello regionale è il caso di ricordare che con la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013), all'articolo 3, comma 6, per la prima volta si fa riferimento alla moneta complementare; la misura in argomento testualmente recita "Per contrastare gli effetti negativi della disoccupazione giovanile, sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, è autorizzata l'erogazione di un reddito minimo di comunità, a fronte di servizi da prestare a favore della stessa comunità, mediante il ricorso a circuiti di compensazione multilaterale basati sull'uso della valuta complementare ...". Nella medesima direzione seguirono le deliberazioni della Giunta regionale:

- a) n. 2/29 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto: "Azione pilota di sperimentazione per l'utilizzo, a sostegno del sistema produttivo regionale, di Circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare";
- b) n. 53/78 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto: "LR. n. 12/2013, articolo 3, comma 6. Disposizioni nel settore sociale e del lavoro. Programma attuativa interventi".

Quelle esperienze consentirono di individuare l'esistenza in Sardegna di un circuito di compensazione multilaterale e multitemporale già operativo e assunto agli onori della cronaca al livello nazionale ed internazionale. Una eccellenza tutta sarda: il Circuito Sardex, che conta oggi circa 5.000 imprese nell'Isola, altri 12 circuiti in altrettante regioni italiane, ed un giro d'affari complessivo di circa mezzo miliardo, di cui oltre 200 milioni in Sardegna.

L'Amministrazione regionale, attraverso l'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, nell'anno 2013, attraverso una ricognizione di mercato ed una successiva procedura di gara, aveva affidato al circuito Sardex un progetto di sperimentazione poi confluito in programma europeo denominato digital4pay. Ciò dimostra anche la piena coerenza dello strumento proposto con le politiche comunitarie in materia di sostegno alle imprese e sviluppo locale.

Due sono le misure principali che qualificano la presente proposta di legge.

La prima misura intende favorire l'accesso delle imprese anche di piccole dimensioni all'utilizzo dei nuovi strumenti finanziari alternativi ai prestiti coperti da garanzia e appartenenti alla famiglia dei mini-bond e dei basket bond previsti dall'ordinamento bancario nazionale. A tale proposito si prevede che la Regione autorizzi:

- a) l'erogazione di voucher a favore delle imprese, singole o associate, per la copertura delle spese (tecniche e consulenziali) di accompagnamento alla emissione dei titoli obbligazionari;
- b) l'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle imprese a valere sulle operazioni di emissione obbligazionaria;
- c) l'acquisto, per il tramite della SFIRS, sul mercato obbligazionario di quota parte delle immissioni effettuate per conto delle imprese regionali sotto forma di mini-bond o basket-bond.

La seconda misura intende sancire il riconoscimento formale dei circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzano moneta complementare, definire le principali regole del gioco e rilanciare l'uso della stessa in una prospettiva che veda la stessa pubblica amministrazione regionale e locale utilizzare la moneta complementare per proprie esigenze gestionali di governo delle politiche di sviluppo locale. A tale fine assume una particolare importanza la misura che prevede il sostegno finanziario alle imprese per favorire l'ingresso delle stesse nei circuiti che utilizzano moneta complementare. Grazie alla moneta complementare le imprese attenuano le loro difficoltà di mancanza di liquidità, infittiscono i rapporti di scambio interaziendali, contribuiscono al radicamento territoriale delle produzioni e della produzione di ricchezza endogena. La scelta del circuito viene demandata alle imprese.

Saranno le stesse imprese a verificare l'esistenza, la qualità e affidabilità dei circuiti di moneta complementare locali ritenuti più adeguati; l'intervento regionale previsto, previa chiamata delle imprese con avviso pubblico, ha come finalità quella di erogare un contributo finalizzato all'abbattimento dei costi di adesione al circuito scelto, eventualmente finalizzato al rispetto di determinati requisiti selettivi di politica economica fissati dalla Regione (settoriali e/o di interdipendenze settoriali) e di salvaguardia dei livelli occupativi.

Sempre collegato all'utilizzo della moneta complementare, si affronta per la prima volta in Sardegna un intervento finalizzato al sostegno della domanda della filiera turistica. È indubbio che, con riferimento alla attuale situazione emergenziale causata dalla pandemia, le conseguenze al livello locale della stessa vedranno penalizzate fortemente soprattutto le imprese del settore turistico e quelle che orbitano intorno a questo settore. A tale fine si propone che la Regione, sulla base di un accordo procedimentale con il circuito regionale della moneta complementare esistente in Sardegna (Sardex), promuova la emissione straordinaria di crediti mirata al sostegno della domanda turistica. Beneficerebbero, volontariamente, dell'emissione straordinaria:

- tutte le imprese del settore ricettivo disponibili ad innescare rapporti di interdipendenza per i loro approvvigionamenti con altre imprese regionali di tutti gli altri settori economici; esempio: il ristorante di un albergo per acquistare i prodotti agro-alimentari prodotti in Sardegna per il proprio menu userebbe i crediti Sardex; chi effettua manutenzioni nel proprio albergo e dovesse aver bisogno di un artigiano (falegname, fabbro) del posto per tali interventi potrebbe acquistare questi servizi con crediti Sardex; a titolo di esempio il credito massimo per ciascuna impresa turistica, già presente nel circuito o nuovo ingresso con le medesime modalità di accesso al circuito già in vigore, spendibile per attivare inter-dipendenze turistiche potrebbe essere fissato in 20.000 Sardex;
- tutti i sardi (nucleo familiare) che volontariamente decidessero di fare una vacanza in Sardegna, per contribuire alla copertura delle loro spese turistiche, dal noleggio auto all'albergo, ai ristoranti, alle escursioni, alle visite museali; iscrivendosi al circuito, quindi, utilizzerebbero i crediti Sardex loro assegnati per pagare la propria vacanza; il credito massimo ipotizzato per ciascun nucleo familiare beneficiario è di valore equivalente a 1.000 euro.

Nel complesso, si prevede che possano aderire al progetto circa 10.000 imprese del settore turistico (in Sardegna sono oltre 4.000 le sole strutture ricettive). L'emissione totale di crediti Sardex riservata a circa 10.000 aziende del settore turistico, per un valore medio pro/capite equivalente a 20.000 euro, avrebbe pertanto un valore equivalente complessivo, lato offerta, pari a 200.000.000 di euro, mentre per i bonus vacanze, si prevede che circa 300.000 nuclei familiari della Sardegna possano aderire come beneficiari, per una manovra totale di crediti Sardex, lato domanda, equivalente a euro 300.000.000.

Questa importante manovra di politica economica, funzionale allo sviluppo locale attraverso il sostegno al comparto turistico regionale, si sottolinea, non avrebbe alcuna esigenza di copertura in euro in quanto realizzata e compensata interamente in crediti in moneta complementare.

La compensazione prefigurata per l'emissione straordinaria dei crediti sopra indicata, fino al raggiungimento di un valore pari alla stessa emissione, rispettando in questo modo le logiche di funzionalità del circuito, sarà assicurata consentendo ai sardi (imprese e cittadini) detentori di crediti in moneta complementare di pagare i tributi propri della Regione e degli altri enti territoriali (province, comuni, città metropolitane) nonché di altre eventuali entrate extra-tributarie la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti. Le modalità operative di tale compensazione e i programmi di riutilizzo nei circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale dei crediti riscossi sono demandati alla Giunta regionale che annualmente con propria deliberazione definisce criteri e modalità per dare continuità, con l'utilizzo della moneta complementare, agli interventi nel settore turistico, alle politiche socio-assistenziali, alle politiche di sostegno delle imprese, alla riqualificazione professionale, ai tirocini, all'apprendistato, alla tutela dei livelli occupazionali, al supporto degli enti locali per politiche di sviluppo locale.

All' Agenzia sarda delle entrate (ASE) viene poi demandato il compito, quale norma di indirizzo:

- a) di supportare tecnicamente le amministrazioni locali, sulla base di apposite convenzioni, per favorire la loro partecipazione a circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare;
- b) di negoziare con i competenti uffici dello Stato e dell' Agenzia delle entrate l'utilizzo della moneta complementare anche con riferimento alle addizionali regionali e locali, alle compartecipazioni a tributi erariali ed alle altre attribuzioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione e degli altri enti territoriali (province, comuni, città metropolitane).

Si autorizza, infine, quale prima sperimentazione per favorire la collaborazione con i competenti uffici statali, l' Agenzia sarda delle entrate alla riscossione in moneta complementare della addi-

zionale regionale e dell'IRAP: i versamenti di tali tributi in moneta complementare saranno effettuati volontariamente dai contribuenti regionali entro un congruo termine dalla scadenza fissata dallo Stato; a seguire, la stessa ASE, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge dello Stato provvederà a riversare i suddetti tributi all'Agenzia delle entrate nazionale secondo forme che agevolino una più efficace gestione dei rapporti fra ASE e la stessa Agenzia delle entrate.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

Il primo disciplina le modalità di diffusione degli strumenti finanziari innovativi, quali i mini-bond ed i basket-bond, alternativi al prestito bancario con garanzia pubblica.

Il secondo riconosce i circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzano moneta complementare e detta alcuni requisiti minimi essenziali degli stessi.

Il terzo disciplina l'utilizzo della moneta complementare nella pubblica amministrazione regionale e locale e propone una specifica manovra di politica economica di sviluppo locale finalizzata a sostenere il comparto turistico regionale nella sua accezione allargata di comparto interconnesso con molti altri comparti del sistema produttivo regionale.

Il quarto rimanda alla norma finanziaria di copertura.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Sostegno alla liquidità con strumenti finanziari innovativi

1. La Regione, al fine di ampliare le opportunità di accesso alla liquidità delle imprese regionali, accompagnare le delicate fasi della transizione e del rilancio delle attività produttive, salvaguardando i livelli occupazionali, anche per le esigenze di contrasto della crisi causata dalla pandemia, favorisce l'avvicinamento ai mercati finanziari delle imprese di piccole e medie dimensioni e promuove a tale fine il ricorso a strumenti di finanza alternativa a quella bancaria da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari quali i mini-bond, i basket-bond, le cambiali finanziarie e altre soluzioni fintech, utili ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive, e ad interventi di sostegno allo sviluppo locale e ai processi di rigenerazione urbana.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, acquisito il parere della competente Commissione consiliare da rendere entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito, individua i criteri e le modalità operative in partnership con la finanziaria regionale SFIRS, con altri investitori e, laddove risultasse più vantaggioso, anche in autonomia, al fine di assicurare:

- a) l'erogazione di contributi a favore delle PMI regionali, conformemente ai limiti previsti in materia di aiuti di Stato, per l'attivazione di specifici voucher finalizzati all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi ed alla conseguente copertura dei costi necessari per consentire l'emissione da parte delle stesse imprese di mini-bond e/o basket-bond;
- b) il sostegno a tali operazioni da attuarsi mediante il Fondo regionale di garanzia per le

PMI, gestito dalla SFIRS, autorizzando, anche in concorso con altri fondi di garanzia nazionali, l'innalzamento della stessa garanzia diretta fino all'80 per cento del finanziamento di riferimento per renderlo maggiormente efficace e confacente alle esigenze degli strumenti finanziari di cui al comma 1, e per incentivare gli investitori istituzionali e gli intermediari finanziari alla sottoscrizione delle emissioni di mini-bond e basket-bond;

- c) l'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle imprese maturati sulle operazioni di emissione degli stessi strumenti finanziari di cui alla lettera a);
- d) l'acquisto, per il tramite della finanziaria regionale SFIRS, di quote delle emissioni obbligazionarie effettuate dalle imprese regionali sotto forma di mini-bond o basket-bond quale misura di supporto pubblico alla collocazione delle stesse obbligazioni nel mercato degli investitori istituzionali.

Art. 2

Moneta complementare locale

1. La Regione, anche al fine di contrastare gli effetti negativi sul sistema economico regionale determinati dalla pandemia, riconosce i circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare quali strumenti finalizzati a promuovere lo sviluppo locale, a rafforzare i legami sociali e a ridurre le disuguaglianze all'interno del territorio regionale e delle comunità locali interessate, nonché a sviluppare l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2015) 614 final del 2 dicembre 2015

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'emissione e la circolazione delle monete complementari locali nella pubblica amministrazione regionale e locale e conferisce agli enti territoriali la facoltà di implementare progetti e interventi di natura economica e sociale che comportino l'emissione e la circolazione, in ambiti territoriali predefiniti, di moneta complementare locale avvalendosi di soggetti gestori dei circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale.

3. Per le finalità della presente legge:

- a) si definisce moneta complementare lo strumento di pagamento volto a facilitare gli scambi di beni e di servizi, compreso il lavoro, all'interno di una comunità socio-economica definita utilizzando, anche congiuntamente, criteri di carattere territoriale o funzionale, ma circoscritti entro l'ambito regionale senza precludere rapporti inter-regionali di collaborazione ed interscambio con altri circuiti delle medesime caratteristiche;
- b) si configura la moneta complementare locale quale moneta scritturale di credito collettivo, costituente l'unità di conto utilizzata all'interno di una camera di compensazione per registrare le posizioni di dare e avere derivanti da scambi di beni o di servizi fra i partecipanti che volontariamente aderiscono al circuito della medesima moneta complementare, consentendone l'accettazione come valuta fiduciaria nel territorio interessato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il circuito emittente adotta un rapporto fisso di equivalenza con l'euro e si introduce il divieto, a carico di coloro che accettano pagamenti in moneta complementare, di praticare, per i medesimi beni o servizi, prezzi diversi a seconda che il pagamento sia effettuato con moneta avente corso legale o con moneta complementare.

5. Per le finalità di cui al comma 1, si introduce il principio della volontarietà della partecipazione, la piena tracciabilità delle transazioni e l'uso di meccanismi rivolti a favorire la circolazione delle monete complementari, disincentivandone l'utilizzazione quale riserva di valore.

6. Per le finalità di cui al comma 1, l'uso di sistemi di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzano moneta complementare locale, costituisce una estensione degli strumenti di incentivazione e sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, definiti e/o da definire in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale.

Art. 3

Utilizzo della moneta complementare nella pubblica amministrazione regionale e locale

1. Per allargare le opportunità di accesso al credito delle imprese e per accompagnare le delicate fasi della transizione e del rilancio delle attività produttive con la prioritaria finalità di salvaguardare i livelli occupazionali, la Regione è autorizzata ad erogare contributi alle imprese operanti in Sardegna, conformemente ai limiti previsti in materia di "de minimis", per l'attivazione di specifici voucher in euro finalizzati alla copertura dei costi necessari per la partecipazione delle stesse imprese ai circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzano moneta complementare locale iscritti all'apposito elenco di cui al comma 2.

2. Per consentire ai circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzano moneta complementare locale di operare con la pubblica amministrazione regionale e locale, è istituito e aggiornato periodicamente a cura del competente Assessorato in materia di credito un apposito elenco degli emittenti e gestori dei medesimi circuiti di moneta complementare in possesso dei requisiti minimi essenziali definiti dalla presente legge e che dimostrino di essere operativi alla data della domanda di iscrizione con una consistenza minima di imprese aderenti non inferiore al 2 per cento del totale delle imprese attive della Sardegna.

3. Per assicurare uno specifico sostegno alle imprese operanti nella filiera turistica regionale, la Regione è autorizzata, previa riscossione dei tributi come indicati nei commi 4 e 8, sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni consiliari che devono esprimersi entro venti giorni a pena di decadenza, ad attuare una manovra di sostegno alla domanda turistica locale, intesa nella sua accezione allargata di raccordo ed interdipendenza con altri settori produttivi regionali, quali l'agro-alimentare, l'artigianato, l'edilizia, il commercio e altri servizi complementari, mediante erogazione di un "bo-

nus vacanze" in crediti di moneta complementare locale, emessi da uno o più circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare locale, iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 2, da destinare ai nuclei familiari sardi che ne facciano richiesta, di importo pari ad un equivalente di 1.000 euro per ciascun nucleo familiare e fino ad un importo massimo di crediti in moneta complementare equivalente ad euro 300.000.000.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la riscossione in moneta complementare dei tributi propri della Regione e degli altri enti territoriali (province, comuni, città metropolitane) e di altre eventuali entrate extra-tributarie la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione, pertanto, salvi gli eventuali accordi con i competenti uffici statali di cui ai commi 7 e 8, delle addizionali regionali e locali, delle partecipazioni a tributi erariali e delle altre attribuzioni totali o parziali di tributi erariali assegnate agli enti territoriali della Sardegna.

5. Ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4, attraverso la riscossione in moneta complementare di tributi propri regionali e locali sono compensati i maggiori crediti generati in moneta complementare per l'attuazione del programma di sostegno alla domanda turistica. Le modalità operative di tale compensazione e i programmi di riutilizzo nei circuiti di compensazione multilaterale e multitemporale dei crediti riscossi sono demandati alla Giunta regionale che annualmente con propria deliberazione definisce criteri e modalità per dare continuità, con l'utilizzo della moneta complementare, agli interventi nel settore turistico, alle politiche socio-assistenziali, alle politiche di sostegno delle imprese, alla riqualificazione professionale, ai tirocini, all'apprendistato, alla tutela dei livelli occupazionali, al supporto degli enti locali per politiche di sviluppo locale.

6. L'Agenzia sarda delle entrate (ASE), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), è autorizzata a supportare tecnicamente le amministrazioni locali, sulla base di apposite convenzioni, per favorire la loro partecipazione a circuiti di

compensazione multilaterale e multitemporale che utilizzino moneta complementare.

7. L'Agenzia sarda delle entrate (ASE) è autorizzata a negoziare con i competenti uffici dello Stato e dell'Agenzia delle entrate l'utilizzo della moneta complementare anche con riferimento alle addizionali regionali e locali, alle compartecipazioni a tributi erariali ed alle altre attribuzioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione e degli altri enti territoriali (province, comuni, città metropolitane).

8. In sede di prima applicazione e sperimentazione, per favorire la collaborazione con i competenti uffici statali, l'Agenzia sarda delle entrate è autorizzata alla riscossione in moneta complementare della addizionale regionale e dell'IRAP i cui versamenti sono effettuati volontariamente dai contribuenti regionali entro un congruo termine dalla scadenza fissata dallo Stato; la stessa ASE, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge dello Stato provvede a riversare i suddetti tributi all'Agenzia delle entrate secondo forme che agevolino una più efficace gestione dei rapporti fra ASE e Agenzia delle entrate.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2020, euro 5.000.000 per l'anno 2021 ed euro 5.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 20 - programma 03 - titolo 1, capitolo SC08.0024 (FNOL) euro 5.000.000 annui per il triennio 2020-2022 del bilancio della Regione (cassa e competenza).